



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 14/16

Lussemburgo, 18 febbraio 2016

Sentenza nella causa C-176/13 P
Consiglio / Bank Mellat

La Corte conferma l'annullamento del congelamento di fondi disposto dal 2010 nei confronti della Bank Mellat

Il Consiglio non ha fornito motivi ed elementi di prova sufficienti

Al fine di rafforzare la lotta contro le attività nucleari dell'Iran comportanti un rischio di proliferazione e contro la messa a punto di vettori di armi nucleari in questo paese, il Consiglio ha congelato, a partire dal 2010, i fondi di vari enti finanziari iraniani, tra cui la Bank Mellat¹. Il congelamento dei fondi di questa banca era essenzialmente motivato come segue: «La Banca Mellat agisce in modo da sostenere e favorire i programmi nucleare e balistico dell'Iran. Ha prestato servizi bancari ad enti riportati negli elenchi dell'ONU e dell'UE o ad enti che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione ovvero ad enti da essi posseduti o controllati. È la banca di controllo della First East Export [FEE], che è indicata nella risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite»

La Bank Mellat ha vittoriosamente contestato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea il congelamento dei suoi fondi². Il Consiglio ha allora adito la Corte di giustizia per far annullare la sentenza del Tribunale.

Nella sua sentenza odierna, la Corte, confermando i principi elaborati nella sentenza Kadi II³, dichiara, al pari del Tribunale, che le due prime frasi della motivazione sopra riportata non consentono alla Bank Mellat di sapere concretamente quali servizi bancari essa ha fornito e a quali enti, tanto più che detta motivazione non identifica i soggetti dei quali la Bank Mellat ha gestito i conti.

Quanto al motivo di decisione secondo cui la Bank Mellat è la società madre della FEE (essa stessa designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), la Corte ricorda che, secondo le constatazioni del Tribunale, il Consiglio non ha fornito alcun elemento che consentisse ai giudici dell'Unione di verificare la fondatezza di detto motivo. La Corte dichiara, inoltre, che la giustificazione del congelamento dei fondi della Bank Mellat sulla scorta dell'analogo provvedimento adottato nei confronti della FEE, là dove quest'ultima è stata designata dalle Nazioni Unite in ragione dell'attività stessa della Bank Mellat, costituisce un ragionamento tautologico.

Quanto all'argomento del Consiglio, secondo cui le prove del sostegno fornito dalla Bank Mellat alle attività nucleari dell'Iran provengono da fonti riservate e il loro disvelamento permetterebbe di identificare le persone che le hanno fornite (con possibile rischio per la vita e la sicurezza di queste

¹ Il congelamento dei fondi della Bank Mellat è cessato il 16 gennaio 2016 nell'ambito della rimozione della maggior parte delle sanzioni internazionali contro l'Iran.

² Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2013, Bank Mellat/Consiglio ([T-496/10](#)).

³ Sentenza della Corte del 18 luglio 2013, Commissione, Consiglio e Regno Unito/Yassin Abdullah Kadi (cause riunite [C-584/10 P](#), [C-593/10 P](#) e [C-595/10 P](#); vedasi anche comunicato stampa [n. 93/13](#)). In tale sentenza la Corte ha confermato che il giudice dell'Unione deve in particolare verificare il carattere sufficientemente preciso e concreto dei motivi di decisione adottati dall'autorità competente dell'Unione. Quest'ultima deve produrre le informazioni e gli elementi di prova pertinenti in modo da consentire al giudice dell'Unione di verificare se i motivi della decisione di iscrizione sono fondati.

persone), la Corte rileva che tale argomento viene invocato per la prima volta nella fase del giudizio di impugnazione, sicché esso è irricevibile.

La Corte rigetta, dunque, l'impugnazione del Consiglio. Poiché l'insieme degli atti adottati nei confronti della Bank Mellat è annullato, i fondi di quest'ultima si considerano come mai sottoposti a congelamento tra il 26 luglio 2010 (data del primo provvedimento di congelamento) e il 16 gennaio 2016 (data di rimozione del provvedimento di congelamento).

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575